

- 2) - da operazioni di sconto non eccedenti la durata di anni 15;
- 3) - dall'applicazione del tasso del $4,50\%$ senza altre aggiunte.

Va tenuto presente che, mentre per quanto riguarda lo sconto di indennizzi e contributi attinenti ad anni subiti da beni industriali e commerciali, sarebbe possibile il condogliamento verso l'Istituto di quelle domande che si riferiscono ad operazioni di durata contenuta negli anni 15 (in quanto per legge esistono liquidazioni razzate anche in 5-10-20-30 semestralità) altrettanto non sarebbe possibile, invece, per le annualità di contributo liquidate per la ricostruzione di fabbricati destinati a civile abitazione, in quanto - come si è detto - in tali casi la razzazione del contributo viene stabilita indistintamente in 30 anni.

Semberebbe perciò opportuno che, in caso di favorevoli determinazioni del Consiglio, la